

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, L'ORGANIZZAZIONE
E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI
IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Art. 1 - Disposizioni generali	2
Art. 2 - Definizioni	2
TITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGI.....	2
CAPO I - MERCATI E FIERE.....	2
Art. 3 - Modalità di assegnazione dei posteggi.....	2
Art. 4 - Termini del procedimento	3
Art. 5 - Criteri per la formazione della graduatoria	3
Art. 6 - Assegnazione dei posteggi	3
Art. 7 - Norme generali sui posteggi	4
Art. 8 - Mercati straordinari.....	4
Art. 9 - Modalità di registrazione e calcolo delle presenze.....	4
Art. 10 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche	5
Art. 11 - Variazioni soggette a comunicazioni obbligatorie	5
Art. 12 - Subingresso.....	5
Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio	6
CAPO II - POSTEGGI FUORI MERCATO	6
Art. 14 - Norme generali e modalità di assegnazione	6
Art. 15 - Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei.....	6
CAPO III - FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO	6
Art. 16 - Modalità di partecipazioni	6
Art. 17 - Assegnazione dei posteggi	7
TITOLO II - COMMERCIO ITINERANTE	7
Art. 18 - Abilitazione all'esercizio	7
Art. 19 - Svolgimento del commercio in forma itinerante	8
TITOLO III - NORME GENERALI	8
Art. 20 - Migliorie e scambi di posteggi nei mercati e nelle fiere	8
Art. 21 - Periodi ed orari di attività.....	8
Art. 22 - Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita	8
Art. 23 - Registro degli operatori frequentanti il mercato o la fiera	9
Art. 24 - Pagamento oneri.....	9
Art. 25 - Orario di accesso e di sgombro	9
Art. 26 - Assegnazione di posteggio in caso di assenza del concessionario	9
Art. 27 - Divieto di cessione del posteggio.....	9
Art. 28 - Verifica dell'autorizzazione e della D.I.A.	9
Art. 29 - Pubblicità dei prezzi.....	9
Art. 30 - Amplificazione dei suoni	9
Art. 31 - Ordine e pulizia delle aree mercatali.....	10
Art. 32 - Uso dei veicoli	10
Art. 33 - Gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario.....	10
TITOLO IV - NORME FINALI.....	10
Art. 34 - Validità delle graduatorie.....	10
Art. 35 - Sanzioni	10
Art. 36 - Entrata in vigore.....	10

Art. 1 - Disposizioni generali

Il presente Regolamento individua le modalità di svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 comma 5 della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

Art. 2 - Definizioni

Oltre a quanto espressamente indicato all'art. 29, L.R. 28/2005 si intendono:

- a) Per *piano*, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge;
- b) Per *abilitazione all'esercizio itinerante* del commercio su aree pubbliche, la dichiarazione di inizio attività presentata al comune di residenza o al comune in cui ha sede legale la società di persone;
- c) Per *autorizzazione e contestuale concessione decennale* di posteggio, l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza;
- d) Per *concessione temporanea*, l'atto comunale rilasciato per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
- e) Per *miglioria*, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;
- f) Per *spunta*, l'operazione con la quale, dopo aver verificato le presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi rimasti liberi;
- g) Per *spuntista*, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario;
- h) Per *fiera promozionale*, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche o sociali ovvero particolari tipologie merceologiche o produttive, che si svolge nei limiti dimensionali e nelle aree individuate con l'atto di pianificazione previsto all'art. 40 della Legge Regionale n. 28/2005 e s.m.;
- i) Per *manifestazione commerciale a carattere straordinario*, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazioni culturali e sportive.

TITOLO I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON CONCESSIONE DI POSTEGGI

CAPO I - MERCATI E FIERE

Art. 3 - Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 32 della L.R. 28/2005 e s.m., il Comune in cui ha sede il mercato o la fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione amministrativa mediante procedura concorsuale;

2. Il bando comunale di concorso per l'assegnazione di posteggi nel mercato e nella fiera dovrà essere trasmesso alla Regione Toscana per la pubblicazione sul BURT, affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito del Comune per almeno quindici giorni. La data di pubblicazione sul BURT e quella di affissione all'Albo Pretorio devono essere coincidenti.

Art. 4 - Termini del procedimento

1. I soggetti, interessati al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica e della contestuale concessione decennale di posteggio, devono presentare istanza al Comune nei termini e con le modalità indicate nel bando;

2. Il Comune esaurita la fase istruttoria, ed entro il termine di trenta giorni, decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza, provvede a redigere la graduatoria di assegnazione dei posteggi, secondo i criteri di cui al successivo Art. 5. Nel caso di distinzione dei posteggi per settore tipologico di appartenenza (alimentare – non alimentare) dovranno essere redatte graduatorie distinte;

3. La graduatoria provvisoria di assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio nonché il relativo provvedimento di approvazione saranno pubblicati all'albo pretorio per almeno quindici giorni e comunicati ai richiedenti l'autorizzazione;

4. Entro il termine di dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

5. Entro il termine massimo di trenta giorni, decorrenti dall'approvazione della graduatoria, sarà rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica e, contestualmente, la concessione decennale di posteggio, fatte salve le speciali disposizioni di cui al successivo Art. 6.

Art. 5 - Criteri per la formazione della graduatoria

1. Decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda, il Comune provvede alla formazione della graduatoria, con provvedimenti distinti per il settore alimentare e non alimentare (ove previsto). La graduatoria viene predisposta tenendo conto dei seguenti criteri nell'ordine sotto riportato:

- maggior numero di presenze maturato dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o della fiera;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su area pubblica, quale risulta dal registro delle imprese, dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 o da altro titolo abilitante. Nel caso di produttori agricoli, l'anzianità è calcolata con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o della presentazione al Comune della comunicazione di vendita dei propri prodotti di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/2001;
- ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione (fa fede il timbro postale di accettazione) o se presentata a mano alla data del protocollo;

2. L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap o a produttori agricoli avviene sulla base di graduatorie specifiche, formulate secondo i criteri di cui al comma precedente;

3. Nel conteggio dell'anzianità di presenze non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse;

4. I suddetti criteri resteranno validi fino alla definizione dei nuovi criteri da parte della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art 70 comma 5 del D.lgs 59/2010 e se risultassero in contrasto con le nuove norme si provvederà ad una loro revisione.

Art. 6 - Assegnazione dei posteggi

1. I soggetti inseriti nella graduatoria e risultati aggiudicatari di posteggio hanno diritto di esercitare la scelta del posteggio su cui esercitare l'attività, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posteggi disponibili nel mercato o nella fiera;

2. Ad ogni operatore, unitamente alle notizie di cui al precedente art. 4, verrà comunicato il giorno e l'ora in cui potrà esercitare il diritto di scelta di cui al precedente comma;

3. E' ammessa la possibilità di delegare altri soggetti ad effettuare la scelta del posteggio al posto degli operatori aggiudicatari. La delega dovrà essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da una copia di un suo documento di identità in corso di validità;

4. Qualora gli operatori o loro delegati non si presentino alla suddetta convocazione, il posteggio verrà assegnato d'ufficio, al termine delle operazioni di scelta effettuate dagli operatori presenti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Art. 7- Norme generali sui posteggi

1. Ogni operatore nell'ambito dello stesso mercato o fiera non può essere titolare di più di due posteggi;
2. L'attività di vendita dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R del 2006;
3. La concessione ha validità decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, a meno che l'Amministrazione Comunale non abbia comunicato al titolare del posteggio, almeno sei mesi prima della scadenza, di non procedere al rinnovo, previa apposita e motivata deliberazione del Consiglio Comunale;
4. Se l'area pubblica su cui insiste la concessione non è di proprietà comunale ma rientri a qualunque titolo nella sua disponibilità, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune;
5. Il piano comunale, nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, riserva posteggi:
 - ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e s.m.;
 - ai singoli agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza o nel medesimo quadrante o sub area dell'area commerciale metropolitana, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. I bacini omogenei di utenza e le aree commerciali metropolitane sono indicati nell'allegato B del regolamento emanato con D.P.G.R. 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio");
6. Il piano comunale nei mercati e nelle fiere può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
7. I soggetti di cui ai commi 5 e 6 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera;
8. Le presenze maturate all'interno del mercato o della fiera, in caso di cessioni di azienda, verranno acquisite dall'acquirente dell'azienda stessa e non potranno essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

Art. 8 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati dalla Giunta Comunale di norma entro la fine di febbraio dell'anno di riferimento, acquisito il parere favorevole delle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario senza riassegnazione di posteggi;
2. La richiesta per lo svolgimento di mercati straordinari dovrà pervenire al Comune entro il mese di dicembre dell'anno precedente. Solo in casi eccezionali, presentando richiesta almeno 45 giorni prima della data prevista per il mercato straordinario, la Giunta può approvarne lo svolgimento, sentite le organizzazioni citate al precedente comma;
3. Nel caso di mercato straordinario in sede diversa l'assegnazione dei posteggi avverrà secondo l'ordine di graduatoria dei titolari di posteggio del mercato;
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato settimanale coincida con una festività, questo è anticipato al giorno precedente con lo stesso orario, o in alternativa può essere confermato nella stessa giornata festiva a richiesta degli operatori e compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune;
5. Nei mercati di cui ai precedenti comma le assenze così come le presenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate mentre saranno conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 9 - Modalità di registrazione e calcolo delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dagli Agenti di Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificati del titolo abilitativo di cui è titolare. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative da autorizzazioni diverse;
2. Il concessionario che non si presenti entro le ore 8,15 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato o alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;

3. Qualora l'operatore (titolare o spuntista) non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la giornata di svolgimento del mercato o della fiera, la presenza non verrà attribuita, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;

4. Per le fiere di durata superiore ad un giorno si applicano le norme di cui all'articolo 34 commi 6 e 7 della L.R. 28/2005 e s.m.

Art. 10 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero non superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare;

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.L. 151/2001.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

Art. 11 - Variazioni soggette a comunicazioni obbligatorie

1. Le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale dell'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al Comune da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività;

2. Il titolare dell'autorizzazione e concessione di posteggio deve comunicare al Comune la data di cessazione dell'attività entro il termine di sessanta giorni dall'effettiva cessazione. Nel medesimo termine il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare il trasferimento della residenza o della sede legale.

Art. 12 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche;

2. Il subingresso nella gestione o nella proprietà di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve essere comunicato al Comune che ha rilasciato il titolo, secondo le indicazioni degli artt. 74 e 77 della L.R. n. 28/2005 e s.m.;

3. Il subentrante acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo, che non possono essere cumulate con quelle relative ad altri titoli abilitativi;

4. Il subentrante nel dichiarare il trasferimento dell'attività, deve anche dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'art. 14 della L.R. 28/2005 e s.m., di impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

5. La comunicazione di subingresso è effettuata:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del titolare;

6. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società;

7. Nei casi di cui al comma 5 lettera b) qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 L.R. 28/2005 e s.m., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla

data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 L.R. 28/2005 e s.m., salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade;

8. Il subingresso in autorizzazione e concessione di posteggio riservato a portatore di handicap, è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale e la concessione di posteggio nel mercato o nella fiera decadono quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 108 della L.R. 28/2005 e s.m.;

2. Il procedimento di decadenza ha inizio previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990. Entro 10 giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della suddetta comunicazione lo stesso può presentare osservazioni e/o controdeduzioni; trascorso tale termine il responsabile del settore dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione-concessione con proprio provvedimento;

3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico o igienico-sanitario.

CAPO II - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 14 - Norme generali e modalità di assegnazione

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano di cui all'art. 40 della LR 28/2005. Fatte salve le autorizzazioni esistenti e le relative graduatorie di punteggio, l'assegnazione di nuovi posteggi o delle autorizzazioni-concessioni che si rendessero libere avviene tramite Bando di concorso, seguendo le modalità ed i criteri stabiliti agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento;

2. Il bando comunale per l'assegnazione di posteggi fuori mercato dovrà essere affisso e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni;

3. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resi liberi possono essere introdotte specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione e qualificazione commerciale; in tale caso la specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca dell'autorizzazione rilasciata. Le specializzazioni merceologiche sono individuate dalla Giunta Comunale;

4. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Il posteggio fuori mercato, rimasto occasionalmente libero, potrà essere assegnato ad altro operatore abilitato all'esercizio del commercio su area pubblica, secondo le regole stabilite all'art. 26 del presente regolamento;

5. I posteggi fuori mercato hanno dimensione minima pari a 30 mq;

6. Ai posteggi fuori mercato si applicano le stesse norme di carattere generale previste per i posteggi del mercato e delle fiere dagli artt. 7, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento, salvo incompatibilità.

Art. 15 - Posteggi fuori mercato assegnati per la vendita dei funghi epigei spontanei

1. Per la vendita di funghi epigei spontanei è rilasciata, a soggetti abilitati a norma della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16, apposita autorizzazione e contestuale concessione per l'occupazione di suolo pubblico, previa verifica della compatibilità del posteggio richiesto dall'operatore alle norme igienico-sanitarie ed alle norme del Codice della Strada;

2. L'autorizzazione può essere rilasciata, su domanda dell'operatore, per un massimo di due volte in un anno allo stesso soggetto, e non può avere una durata inferiore a dieci giorni e superiore a sessanta giorni. La domanda può essere presentata anche per due periodi consecutivi.

CAPO III - FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 16 - Modalità di partecipazioni

1. Possono partecipare alle fiere promozionali gli operatori in possesso di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli singoli ed associati che esercitano la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D.Lgs n. 228/2001, i pescatori e le cooperative di pescatori che esercitano l'attività di vendita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2001 e i soggetti indicati nell'art. 38 L.R. 28/2005 e s.m., gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese;

2. Possono partecipare alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario gli operatori di cui al comma 1 e le società di capitale iscritte al Registro delle Imprese;

3. Le concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate ai singoli partecipanti alle manifestazioni, ovvero al soggetto organizzatore che avrà l'onere di pagare quanto dovuto direttamente al Comune;

4. Lo svolgimento delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è programmato, di norma, entro la fine del mese di febbraio, acquisito il parere delle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative;

5. La richiesta per lo svolgimento delle fiere promozionali e delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario dovrà pervenire al Comune entro il mese di dicembre dell'anno precedente. Solo in casi eccezionali, presentando richiesta almeno 45 giorni prima della data prevista per la manifestazione, la Giunta può approvarne lo svolgimento, sentite le organizzazioni citate al precedente comma;

6. I soggetti che intendono partecipare devono inoltrare istanza secondo quanto previsto nel Bando comunale. Il bando comunale per l'assegnazione di posteggi temporanei nell'ambito di fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario dovrà essere affisso e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni;

7. Decorso il termine ultimo per la presentazione della domanda, il funzionario responsabile provvede alla formazione della graduatoria secondo i criteri previsti all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 17 - Assegnazione dei posteggi

1. Ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione sarà comunicato, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990, l'esito della domanda;

2. I soggetti inseriti nella graduatoria e risultati aggiudicatari di posteggio hanno diritto di esercitare la scelta del posteggio, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posteggi disponibili nella fiera promozionale o nella manifestazione commerciale a carattere straordinario. Ad ogni operatore, unitamente alle notizie di cui al precedente comma, verrà comunicato il giorno e l'ora in cui potrà esercitare il diritto di scelta;

3. E' ammessa la possibilità di delegare altri soggetti ad effettuare la scelta del posteggio al posto degli operatori aggiudicatari. La delega dovrà essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da una copia di un suo documento di identità in corso di validità;

4. Qualora gli operatori o loro delegati non si presentino alla suddetta convocazione, il posteggio verrà assegnato d'ufficio, al termine delle operazioni di scelta effettuate dagli operatori presenti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria;

5. Nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da un'associazione o un consorzio di commercianti potrà essere inoltrata un'unica domanda per lo svolgimento della fiera promozionale. In tal caso verrà rilasciata un unico atto di assenso allo svolgimento dell'iniziativa;

6. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale/manifestazione commerciale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente. Il posteggio, rimasto libero, potrà essere assegnato ad altro operatore abilitato all'esercizio del commercio su area pubblica, secondo le regole stabilite all'art. 26 del presente regolamento.

TITOLO II - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 18 - Abilitazione all'esercizio

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 28/2005 e s.m. è soggetto a dichiarazione di inizio attività e può essere effettuato dalla data di ricevimento della dichiarazione;

2. La dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:

- all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- alla partecipazione alle fiere.

Art. 19 - Svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, senza che lo stesso subisca trasformazioni o modificazioni di sagoma;
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta e la fermata dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che regolamentano la circolazione stradale;
3. E' vietato all'operatore itinerante esercitare l'attività di commercio nelle zone interdette indicate nel Piano comunale;
4. In caso di subingresso il cedente dovrà presentare la comunicazione di cessazione attività al comune in cui ha presentato la DIA o al comune che ha rilasciato l'atto autorizzatorio, ed il subentrante dovrà presentare la DIA al comune in cui intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 70 comma 2 del D.lgs 59/2010.

TITOLO III - NORME GENERALI

Art. 20 - Migliorie e scambi di posteggi nei mercati e nelle fiere

1. Nel caso in cui nell'ambito del mercato o delle fiere decennali si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori del mercato o della fiera già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio (miglioria);
2. Il trasferimento di posteggio è consentito esclusivamente nell'ambito dello stesso settore merceologico;
3. Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande. Tale bando dovrà essere affisso e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni;
4. Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto dei criteri previsti all'art. 5 del presente regolamento;
5. E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari, a condizione che questi appartengano allo stesso settore. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

Art. 21 - Periodi ed orari di attività

1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato settimanale, della fiera e dei posteggi fuori mercato si effettua nei periodi e nei giorni indicati per ognuna delle attività;
2. L'orario delle attività è determinato con provvedimento del Sindaco.

Art. 22 - Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita

1. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate per ciascun tipo di mercato o fiera, nel piano comunale;
2. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 80 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,50, misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di m. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco;
3. I nuovi posteggi dovranno avere una dimensione minima di mq. 30 e la distanza fra i singoli posteggi non dovrà essere inferiore a 1 m;
4. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Art. 23 - Registro degli operatori frequentanti il mercato o la fiera

1. Per ciascun mercato o fiera, l'ufficio comunale competente, cura la tenuta di apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, della tipologia, del posto assegnato e della scadenza della concessione;
2. In altro registro, tenuto dall'ufficio competente in materia, sono annotati gli operatori di cui alla graduatoria per assegnazioni temporanee.

Art. 24 - Pagamento oneri

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi oneri, le cui tariffe e modalità di riscossione sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 25 - Orario di accesso e di sgombro

1. L'orario di attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi indicati nei punti precedenti è determinato dal Sindaco;
2. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare due ore prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita;
3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro un'ora dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti prodotti.

Art. 26 - Assegnazione di posteggio in caso di assenza del concessionario

1. L'operatore assegnatario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera non si presenta nel posteggio entro l'orario prefissato per la rilevazione delle presenze, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore;
2. Le assegnazioni giornaliere devono essere svolte prioritariamente, nel rispetto dei settori merceologici, alimentare e non alimentare e nel rispetto dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli. Qualora i posteggi disponibili in uno specifico settore per l'assegnazione giornaliera siano in numero superiore agli operatori presenti, sarà possibile assegnare temporaneamente i posteggi ancora disponibili agli operatori autorizzati ad esercitare per altro settore compresi quelli riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli.

Art. 27 - Divieto di cessione del posteggio

È vietata la cessione a terzi del solo posteggio avuto in concessione, a qualunque titolo. La cessione del posteggio e dell'autorizzazione relativa avviene unitamente all'azienda commerciale.

Art. 28 - Verifica dell'autorizzazione e della D.I.A.

Ogni singolo operatore deve tenere sempre al seguito l'originale dei titoli abilitativi, oltre che, in caso di assenza del titolare, dell'autocertificazione prevista nell'articolo 39 della L.R. n. 28/2005 e s.m.

Art. 29 - Pubblicità dei prezzi

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 87 della L.R. 28/2005 e s.m.

Art. 30 - Amplificazione dei suoni

1. Nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni;
2. I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni. È consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

Art. 31 - Ordine e pulizia delle aree mercatali

1. L'ordine e la disciplina del mercato, della fiera, dei posteggi fuori mercato e delle fiere promozionali, vengono assicurate dagli agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito delle suddette attività commerciali;

2. È fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine dell'attività di vendita, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.

Art. 32 - Uso dei veicoli

1. È consentito l'ingresso e la sosta nell'area mercatale dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purché l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato;

2. È vietato lo stazionamento degli automezzi agli imprenditori agricoli che parteciperanno al mercato settimanale.

Art. 33 - Gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario

1. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il Comune può affidare la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni ai soggetti di seguito indicati: associazioni di categoria, pro loco, associazioni e consorzi di commercianti, associazioni di promozione del territorio;

2. La scelta del gestore avverrà tramite procedura pubblica nella quale dovranno essere previsti i criteri e le modalità di affidamento;

3. Una volta affidata la gestione, spetterà all'organizzazione verificare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti, previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, ed inoltrare entro il termine di giorni 7 antecedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione, un elenco dettagliato di tutti i partecipanti comprensivo dei dati anagrafici e di quelli relativi a posteggio assegnato e titolo abilitativo;

4. La stessa organizzazione comunicherà al Comune i nominativi degli effettivi partecipanti per l'assegnazione delle presenze da parte dell'ufficio comunale competente.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 34 - Validità delle graduatorie

Le graduatorie già stabilite alla data di approvazione del presente regolamento, sono confermate e conservano la loro validità.

Art. 35 - Sanzioni

In merito all'accertamento delle sanzioni, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. 28/2005 e s.m.

Art. 36 - Entrata in vigore

Le norme del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione della presente disciplina, ed abrogano ogni altra norma regolamentare attinente all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.